



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL
14-15 MAGGIO 2023 E DEL 28-29 MAGGIO 2023 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI TERNI**

(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 14-15 MAGGIO 2023 E DEL 28-29 MAGGIO 2023 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI TERNI**

*(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)*

Componenti del Collegio:

Consigliere **Acheropita Mondera** (Presidente)

Consigliere **Luigi Francesco De Leverano** (Componente)

Referendario **Antonino Geraci** (Componente)

Collaboratori:

Dott. Lorenzo Grassini (Segretario del Collegio)

Rag. Marta Bibi

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

PREMESSA

La legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii. ha innovato il quadro normativo di riferimento nella materia dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti e dei correlati obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione, l'art. 13 della legge citata introduce una nuova disciplina in tema di spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, richiamando le disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) e ss.mm.ii..

Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La normativa di riferimento opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione che grava sulla formazione politica e l'obbligo di rendicontazione a carico del singolo candidato, tanto che anche i relativi controlli sono affidati a due organi distinti.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle

formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale. La verifica dei rendiconti delle spese sostenute dai singoli candidati è, invece, affidata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, insediatosi in data 3 ottobre 2023 (deliberazione n. 89/2023/DORG), presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria è stato istituito dal Presidente della Sezione con il decreto dell'11 settembre 2023.

Il presente referto, redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i, e all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e s.m.i, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023 e 28-29 maggio 2023 (ballottaggio) del Comune di Terni (TR).

Il referto si compone di due parti.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento e viene data indicazione dell'attività svolta dal Collegio di controllo sulle spese elettorali.

Nella seconda parte vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati dalle singole liste, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

PARTE PRIMA

1.1 Il Quadro normativo di riferimento

Il controllo sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali è stato introdotto, come già detto in premessa, dall'art. 13 della l. n. 96/2012 e s.m.i., il quale, al comma 6, lett. c), attribuisce al Collegio di controllo istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta sulla materia con due deliberazioni, volte a:

- a) fornire i *“Primi indirizzi interpretativi, inerenti all'applicazione del [precitato] art. 13”* (deliberazione n. 24/SEZAUT/2013);
- b) valutare i riflessi della modifica introdotta all'art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012, dall'art. 14-bis della l. n. 13/2014, poc'anzi richiamata (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014).

Con la deliberazione n. 24/2013 la Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire – tra l'altro – l'ambito operativo del controllo proprio della Corte dei conti (relativo alle spese elettorali dei partiti), rispetto all' *“omologo controllo dei Collegi Regionali di garanzia elettorale”* (relativo alle spese elettorali dei singoli candidati), ai quali si rivolgono parte delle disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012, precisando anche le modalità di costituzione del Collegio di controllo sulle spese elettorali presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, nonché le relative competenze e tempi di attività.

Con la deliberazione n. 12/2014 la Sezione delle Autonomie ha – come anticipato – chiarito i riflessi che la modifica introdotta dal precitato art. 14-bis ha avuto sui principi affermati con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013, precisando che le competenze sanzionatorie, originariamente divise tra la Sezione del controllo (sanzioni da omessa presentazione del conto consuntivo) ed il Collegio (rimanenti sanzioni), *ex art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012*, sono

state unificate tutte nel Collegio di controllo.

Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Sezione delle Autonomie, pertanto, può quindi affermarsi che le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012 applicabili all'attività dei Collegi presso la Sezione regionali di controllo sono quelle di cui ai seguenti commi:

- 5, attinente alla “*spesa della campagna elettorale di ciascun partito*”;
- 6, lettera *b*, che richiama l'art. 11 della legge n. 515/1993 “*Tipologia delle spese elettorali*”;
- 6, lettera *c*, che richiama l'art. 12, commi da 1 a 4, della legge n. 515/1993, relativi alla presentazione dei consuntivi, alla costituzione, alle competenze ed alla durata dell'attività del Collegio presso le Sezioni di Controllo Regionali della Corte dei conti;
- 6, lettera *f*, che richiama l'art. 15 della legge n. 515/1993 “*Sanzioni*”, limitatamente ai soli commi 15 e 16 di tale art. 15, attinenti – rispettivamente – alla sanzione per la mancata indicazione delle “*fonti del finanziamento*” ed a quella per il superamento dei “*limiti di spesa consentiti*” (€ 1 per ogni elettore);
- 7, che prevede una specifica sanzione (dapprima di competenza della Sezione territoriale di controllo e poi del Collegio presso la Sezione medesima) “*in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste*”.

Riguardo alla *spesa per la campagna elettorale* l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascun partito, movimento o lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Circa le *tipologie di spese elettorali*, il comma 6, lett. b), della legge n. 96/2012 rinvia all'applicazione dell'art. 11 della legge n. 515/1993 che, al comma 1, individua le seguenti categorie:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;

- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Ai sensi del successivo comma 2 “le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”.

In relazione ai ***soggetti passivi e al termine per la presentazione del consuntivo***, la normativa prevede che i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali debbano presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato dall'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, legge di conversione del succitato decreto legge).

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 13/2014, di conversione del decreto-legge n. 149/2013, sono diventati i soggetti destinatari dell'invio dei rendiconti delle spese elettorali, nell'interpretazione della modifica legislativa formulata dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale.

La norma mette in luce, comunque, una criticità nella qualificazione dei “rappresentanti” di partiti, liste o movimenti tenuti alla presentazione del rendiconto. Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine “rappresentante”, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della

nota di invio, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, sono state ritenute valide, sussistendo il predetto collegamento, anche la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto, nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista.

Il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale deve trovare riscontro nella *“documentazione prodotta a prova delle [...] stesse”* e alle relative fonti di finanziamento.

Relativamente alle *fonti di finanziamento*, la Sezione delle Autonomie, nella già menzionata deliberazione n. 24/2013 ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne¹ derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”*.

In materia di fonti di finanziamento occorre altresì richiamare l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 il quale dispone che i finanziamenti erogati da società devono essere stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Riguardo al *periodo di riferimento della campagna elettorale* entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti, non sembra individuabile una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, secondo cui *“ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi*

¹ In merito alle fonti di finanziamento la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con *“mezzi propri”* è sufficiente a provare la copertura delle spese.

elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”.

Il Collegio ritiene pertanto che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali² ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui le stesse siano oggettivamente riferibili alla consultazione elettorale.

In merito *all'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali*, l'articolo 13, comma 6, lett. c, della legge n. 96/2012 rinvia all'art. 12, commi 2, 3 e 3-bis, della legge n. 515/1993. In particolare, è previsto che i controlli – che devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese - devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha chiarito che *“il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui [...] l'ultimo dei consuntivi nei termini”* e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

La normativa di riferimento individua, infine, le seguenti *fattispecie sanzionabili*:

- a) mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) omessa indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012);
- c) riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, comma 16, legge n.515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012).

Per l'eventuale irrogazione delle sanzioni – di competenza del Collegio di

² Il Prefetto di Terni ha provveduto alla convocazione dei comizi con Decreto del 7 marzo 2023.

controllo sulle spese elettorali - l'art. 15, comma 19, della richiamata legge n. 515/1993, prevede l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

1.2 L'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha svolto la sua attività, tra l'altro con riferimento alle consultazioni elettorali del 14-15 maggio 2023 e del 28-29 maggio 2023 (ballottaggio) per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale nel Comune di Terni (TR).

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, insediato in data 3 ottobre 2023 (deliberazione n. 89/2023/DORG), presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria è stato istituito dal Presidente della Sezione con il decreto dell'11 settembre 2023.

Nella seduta del 3 ottobre 2023, il Collegio - con deliberazione n. 90/2023/CSE - ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Terni in cui si erano tenute le elezioni amministrative 2023 (come risultante dal sito del Ministero dell'Interno), i seguenti dati: numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2023, compresi gli elettori eventualmente ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del Collegio Elettorale Circoscrizionale; data di convocazione dei comizi elettorali; elenco dei partiti, movimenti o liste (l'esatta denominazione di ciascuno) che hanno partecipato alle elezioni specificando, per ogni formazione politica; nominativo del delegato (o dei delegati) di lista, con relativi indirizzi ed eventuali recapiti informatici e telefonici; data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, con indicazione della relativa seduta (deliberazione).

In riscontro alla predetta richiesta, il Presidente del Consiglio comunale di Terni, con nota assunta al protocollo di questa Sezione al n. 2528 del 12 ottobre 2023, ha comunicato i dati di seguito riportati:

- a) elettori iscritti: n. 87.609;
- b) data di convocazione dei Comizi Elettorali: 7 marzo 2023;

- c) elenco dei partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni con indicati i rispettivi delegati di lista e relativi recapiti telefonici;
- d) data di insediamento del nuovo consiglio Comunale: 19 giugno 2023 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2023).

Sulla base delle informazioni acquisite è risultato che:

- alle elezioni amministrative tenutesi il 14-15 maggio 2023 e il 28-29 maggio 2023 (ballottaggio) nel Comune di Terni hanno partecipato le seguenti venti liste:

1. *“Bella ciao”*;
2. *“Terni conta”*;
3. *“Movimento 5 Stelle”*;
4. *“Alleanza degli innovatori”*;
5. *“Noi con Terni Bandecchi sindaco”*;
6. *“Con Bandecchi per Terni”*;
7. *“Alternativa popolare”*;
8. *“Terni per loro Bandecchi”*;
9. *“Fiorini per Terni”*;
10. *“Giorgia Meloni per Masselli sindaco – Fratelli d’Italia”*;
11. *“Lista civica Terni civica”*;
12. *“Liberali e riformisti nuovo PSI”*;
13. *“Forza Italia Berlusconi per Terni”*;
14. *“Lega Salvini Terni”*;
15. *“Terni Masselli sindaco”*
16. *“Terni protagonista”*
17. *“PD – Partito democratico”*
18. *“Civici di sinistra e verdi”*
19. *“Kenny innovare per Terni”*
20. *“Potere al popolo”*;

- il limite massimo di spesa ammissibile ammonta ad € 87.609 per formazione politica;
- il Consiglio comunale si è insediato in data 19 giugno 2023 e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni per la presentazione dei consuntivi previsto

dall'art. 1, comma 12, della legge n. 515/1993 deve individuarsi 3 agosto 2023;

- il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato adottato dal Prefetto di Terni in data 7 marzo 2023, data di inizio della campagna elettorale che, nel Comune di Terni si è protratta fino al 27 maggio 2023, in considerazione del turno di ballottaggio.

Risultano pervenuti oltre il termine del 3 agosto 2023 i consuntivi delle liste *“Bella ciao”* (11 agosto 2023), *“Terni conta”* (10 agosto 2023), *“Alleanza degli innovatori”* (11 settembre 2023), *“Fiorini per Terni”* (27 settembre 2023), *“Lista civica Terni civica”* (12 agosto 2023) *“Liberali e riformisti – nuovo PSI”* (11 settembre 2023), *“Civici di sinistra e verdi”* (18 settembre 2023), *“Kenny innovare per Terni”* (15 settembre 2023) e *“Potere al popolo”* (8 agosto 2023). Al riguardo, seguendo l'indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con le pronunce sopra indicate, il Collegio ha ritenuto che la tardiva presentazione del conto consuntivo costituisca mera irregolarità che, come tale, non dia luogo a sanzioni.

Il *“dies a quo”* del termine ordinatorio per la conclusione dei compiti del Collegio è stato individuato nel 31 luglio 2023 (data in cui l'ultimo dei consuntivi è pervenuto nei termini), con conseguente fissazione del termine per la conclusione dei controlli il 31 gennaio 2024.

Il Collegio ha quindi proceduto all'esame della documentazione presentata dalle venti liste sopra indicate, considerando i seguenti profili:

- a) rispetto del limite massimo di spesa;
- b) conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- c) dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- d) indicazione delle fonti di finanziamento e rispetto delle vigenti normative in materia.

Nella seconda parte della Relazione sono esposti i risultati dei controlli eseguiti sui singoli consuntivi.

PARTE SECONDA

2.1 Lista *BELLA CIAO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2105 del 12 settembre 2023 e, successivamente, integrato in data 13 novembre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Bella ciao* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.2 Lista *TERNI CONTA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1862 del 10 agosto 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Terni conta* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.3 Lista *MOVIMENTO 5 STELLE*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1607 del 24 luglio 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Movimento 5 Stelle* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.4 Lista ALLEANZA DEGLI INNOVATORI

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2106 del 12 settembre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Alleanza degli innovatori* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.5 Lista *NOI CON TERNI BANDECCHI SINDACO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal capolista della lista civica dei candidati e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1665 del 27 luglio 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Noi con Terni Bandecchi sindaco* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.6 Lista *CON BANDECCHI PER TERNI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1653 del 27 luglio 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Con Bandecchi per Terni* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.7 Lista *ALTERNATIVA POPOLARE*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1652 del 27 luglio 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Alternativa popolare* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.8 Lista *TERNI PER LORO BANDECCHI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal capolista della lista civica di candidati e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1692 del 31 luglio 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Terni per loro Bandecchi* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.9 Lista *FIORINI PER TERNI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante del candidato sindaco e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2284 del 28 settembre 2023 e, successivamente, integrata con prot. 2371 del 5 ottobre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Fiorini per Terni* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.10 Lista GIORGIA MELONI PER MASSELLI SINDACO – FRATELLI D'ITALIA

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 10 luglio 2023 e, successivamente, integrato dal Segretario nazionale del Movimento politico *Fratelli d'Italia* in data 14 luglio 2023, acquisite da questa Sezione, rispettivamente, ai protocolli n. 1529 dell'11 luglio 2023 e n. 1560 del 17 luglio 2023.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 15.374,84 euro come di seguito specificato:

- € 12.317,24 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a)
- € 3.057,60 distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri (art. 11, comma 1, lett. b).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Lista Giorgia Meloni per Masselli Sindaco – Fratelli d'Italia*" attiene a somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.11 Lista *CIVICA TERNI CIVICA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2114 del 12 settembre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Terni Civica* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.12 Lista *LIBERALI E RIFORMISTI - NUOVO PSI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal mandatario di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2099 del 11 settembre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Liberale e Riformisti - Nuovo Psi* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.13 Lista FORZA ITALIA BERLUSCONI PER TERNI

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal Commissario Nazionale del Movimento politico Forza Italia in data 10 luglio 2023.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 2.454,77 euro come di seguito specificato:

- € 698,05 per stampa, distribuzione e raccolta moduli, autenticazione delle firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 416,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c);
- € 913,72 stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d);
- € 427,00 personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale (art. 11, comma 1, lett. e).

Dette spese sono state finanziate con una quota parte della libera contribuzione erogata in denaro da persone fisiche risultante dalla documentazione pervenuta agli atti.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista “*Forza Italia Berlusconi per Terni*” attiene a somme che:

- a) rientrano nel limite consentito dalla legge;
- b) sono riferibili a tali elezioni;
- c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse;
- d) sono adeguatamente documentate;
- e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.14 Lista *LEGA SALVINI TERNI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal legale rappresentante in data 24 luglio 2023 e successivamente integrato in data 20 novembre 2023.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 7.634,21 euro come di seguito specificato:

- € 884,21 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).
- € 6.750,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista “*Lega Salvini Terni*” attiene a somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.15 Lista *TERNI MASSELLI SINDACO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 1599 del 21 luglio 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Terni Masselli Sindaco* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.16 Lista *TERNI PROTAGONISTA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 21 luglio 2023 e, successivamente, integrato in data 10 novembre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Terni Protagonista* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.17 Lista PD – PARTITO DEMOCRATICO

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal rappresentante in data 26 giugno 2023, assunto al protocollo di questa Sezione n. 1453 del 27 giugno 2023, e successivamente integrato in data 15 e 20 novembre 2023.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 5.579,76 euro ma sono state ammesse a rendicontazione per un importo parziale pari a 4.545,15 euro come di seguito specificato:

- € 4.113,95 produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a);
- € 431,20 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c).

La differenza di 1.034,61 euro risulta non ascrivibile alle finalità di legge e, di conseguenza, il Collegio ne dichiara la irregolarità, come di seguito specificato: € 1.034,61 euro, perché non riconducibili alla campagna elettorale, costituiti da 332,45 euro (produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda) e 702,16 euro (organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute, ammesse dal Collegio, dalla lista “Partito democratico” attiene a somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.18 Lista CIVICI DI SINISTRA E VERDI

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 18 settembre 2023.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 190,60 euro come di seguito specificato: € 190,60 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista “*Lista Civici di sinistra e verdi*” attiene a somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.19 Lista *KENNY INNOVARE PER TERNI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2179 del 18 settembre 2023.

Dallo stesso risulta che la lista *Kenny innovare per Terni* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione degli atti.

2.20 Lista *POTERE AL POPOLO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista assunto dalla Sezione con protocollo n. 1762 dell'8 agosto 2023.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 1.569,80 euro come di seguito specificato: € 1.569,80 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Potere al popolo*" attiene a somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

